COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LIBERTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione*):

Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (594) 135

PRESIDENTE 135, 136, 137, 138
BAGHINO 138
DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 137
FORTE 136
SALOMONE, *Relatore* 136, 137

Votazione segreta:

PRESIDENTE 138

La seduta comincia alle 16,35.

SALOMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al provvedimento « richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di aggiornare i termini previsti negli articoli 1 e 2 del disegno di legge ».

Anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole raccomandando, però, « che i termini del 31 dicembre 1976 e 31 dicembre 1977 siano rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978 ».

L'onorevole Salomone ha facoltà di svolgere la relazione.

SALOMONE, *Relatore*. Innanzi tutto desidero ringraziare i gruppi parlamentari che hanno dato il loro assenso all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge oggi al nostro esame.

Per quel che riguarda la relazione, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'altra da me svolta nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento medesimo.

Per comodità di indagine, voglio ricordare che il disegno di legge mira a prorogare i termini entro i quali l'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato dovrà emanare i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Opera stessa ed, inoltre, vuol far sì che l'azienda ferroviaria possa fornire all'ente prestazioni di personale e l'uso di mezzi per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Convinto dell'opportunità del provvedimento, sul quale si sono pronunciate favorevolmente la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio chiedendo, però, l'aggiornamento dei termini previsti negli articoli 1 e 2 del disegno di legge, invito la Commissione ad approvare il provvedimento in oggetto.

Colgo l'occasione per preannunciare la presentazione di due emendamenti, l'uno al sesto rigo dell'articolo 1, che mira a sostituire la data 1976 con l'altra 1977 e, l'altro, al decimo rigo dello stesso articolo, che intende sostituire la data del 31 dicembre 1977 con quella del 31 dicembre 1978.

Per quel che riguarda l'articolo 2, non sono convinto che sia opportuno cambiare la data, poiché non risulterebbe coperto dalla legge tutto quel periodo nel quale sia l'azienda ferroviaria, sia l'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato hanno operato in base alla legge del 14 dicembre 1973, n. 829.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FORTE. Il gruppo comunista, pur esprimendo il proprio parere favorevole al disegno di legge e tenendo conto della relazione precedentemente svolta, in sede referente, dal collega Salomone, crede che sia necessario richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo e dello stesso relatore su alcuni problemi che ritiene debbano essere risolti prioritariamente nell'ambito della proroga concessa.

Intendo riferirmi al problema rappresentato dai pensionati e dalle vedove, cioè da coloro che si trovano nelle condizioni economiche peggiori e che, nonostante le conquiste sindacali, non vedono soddisfatti i propri diritti da quattro anni a questa parte.

A tale proposito, mi permetto di aprire una parentesi per ricordare ai colleghi che proprio il lasso di tempo che intercorre tra la vittoria di una vertenza sindacale e l'attuazione della stessa è uno dei punti nodali sui quali s'incentra la protesta dei ferrovieri. Non intendo con ciò giustificare le forme di lotta adottate da questa categoria di lavoratori, specie nel napoletano, ma desidero soltanto ricordare che è necessario trovare degli strumenti che riducano i tempi ai quali ho fatto riferimento.

Mi corre l'obbligo di ricordare che, con la legge di riforma n. 829 del 1973 – la cui approvazione è avvenuta dopo anni di discussioni a livello politico ed aziendale –, si è voluto modificare la gestione dell'ente, democratizzandola e dandole il carattere di una gestione in proprio senza un'ingerenza dell'assistenza delle Ferrovie dello Stato; anche se questa gestione diretta non è stata pienamente conseguita dalla legge n. 829, alcuni passi in avanti, in direzione del miglioramento delle stesse prestazioni, sono stati fatti e si sono rivelati senz'altro positivi.

I problemi che maggiormente necessitano di una prioritaria valutazione sono quelli relativi alla struttura dell'Opera di previdenza e delle prestazioni previste dalla stessa legge di riforma. In sostanza, è necessario realizzare un'autonomia funzionale dell'ente assegnando ad esso il personale necessario e definendo la questione della sede dell'ente medesimo; tenuto conto della situazione degli enti parastatali e delle organizzazioni sindacali, occorre che vengano predisposti tutti gli atti relativi all'applicazione dell'articolo 25 della legge n. 70 del 1975 in breve tempo, altrimenti, dovremo ricorrere ad un'altra proroga. E ciò sarebbe particolarmente ingiusto nei confronti di quei lavoratori delle ferrovie che stanno aspettando la definizione del loro contratto di lavoro e sono in attesa di alcuni miglioramenti previsti per coloro che, per motivi di salute, non hanno potuto compiere il venticinquesimo anno di servizio.

Il nostro voto favorevole al presente disegno di legge dev'essere inteso come una sollecitazione a definire, nei termini predetti, tutta la materia disciplinata dalla citata legge n. 829, anche perché è assolutamente da evitare che l'ente in oggetto si trovi costretto a lavorare in una situazione di non legalità, come nel caso della corresponsione di assegni, che avviene, spesso, al di fuori di qualsiasi norma legislativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee genrali.

SALOMONE, *Relatore*. Non credo che sia necessario aggiungere altro, da parte mia, a quanto detto nella relazione.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero ringraziare i colleghi della Commissione per il consenso espresso nei confronti di questo disegno di legge che, certamente, giunge in ritardo rispetto alla scadenza, ma che trova giustificazione nelle obiettive condizioni che tutti conosciamo, e che ne hanno impedito il varo nei tempi originariamente previsti.

Del resto, la riforma prevista dalla legge n. 829 del 1973 ha avuto qualche difficoltà di attuazione anche a seguito dell'entrata in vigore di altre leggi quale, ad esempio, la n. 70 del 1975.

Posso assicurare che ogni giusta e doverosa sollecitazione sarà fatta alle organizzazioni interessate affinché si possa procedere il più velocemente possibile; quanto finora è stato fatto lo si deve anche al concorso e all'adesione delle organizzazioni sindacali e ciò sta a dimostrare che ci si è mossi, e ci s'intende muovere, nello spirito della riforma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1976 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1977 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute ».

Il relatore, onorevole Salomone, ha presentato i seguenti emendamenti, accettati dal Governo:

Al quinto rigo sostituire le parole: « 31 dicembre 1976 » *con le altre*: « 31 dicembre 1977 ».

Al decimo rigo sostituire le parole: « 31 dicembre 1977 » *con le altre*: « 31 dicembre 1978 ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al con-

seguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute ».

(*È approvato*).

Al successivo articolo non sono stati presentati emndamenti. Lo porrò pertanto direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BAGHINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale dichiara che voterà a favore del presente disegno di legge, ma non può esimersi dal rilevare che anche questo atto trova la sua definizione in tempi notevolmente più ampi di quelli originariamente previsti, e ciò è sintomatico del normale ritardo con cui il Governo formalizza le iniziative legislative.

Anche in questo caso si è lasciato che un ente agisse nell'illegalità per un certo periodo mettendoci, poi, nella necessità di approvare un provvedimento di legge che modifichi lo stato di cose per non apportare svantaggi ad una certa categoria di lavoratori. Dobbiamo sottolineare queste critiche, anche se, come ho detto, voteremo a favore del disegno di legge; gradiremmo, però, che il Governo cessasse di servirsi di metodi come quello che ha seguito per questo provvedimento di legge, giustificando il ritardo con la particolare difficoltà d'interpretazione di un articolo.

Del resto, noi siamo convinti che non sia necessaria un'ulteriore proroga; è questo il motivo per cui abbiamo accettato le date del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978. Tra l'altro, nel corso della discussione tenutasi in sede di Comitato pareri alla V Commissione bilancio, si è appreso che finalmente il consiglio d'amministrazione ha approvato il regolamento per i servizi e per il personale, in data 14 marzo 1977. Ci sembra di buon auspicio per proseguire sulla strada intrapresa, che noi consideriamo positiva.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (594).

Presenti	32
Votanti	31
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Gatto, Guasso, Guerrini, Guglielmino, La Rocca, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pezzati, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Tombesi, Venturini, Zoppi.

Si è astenuto:

Libertini.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO